



ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE DEL 28 MAGGIO 2020

“Incarico di Soggetto Attuatore per l’esecuzione degli interventi di completamento della messa in sicurezza permanente della falda dell’area ex Yard Belleli”

TRA

il **Commissario Straordinario del Porto di Taranto** (nel seguito anche denominato “Commissario”), nella persona del Prof. Avv. Sergio Prete, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in Taranto, Porto Mercantile - Molo San Cataldo snc;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”) con sede in Roma, via Calabria n. 35, Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall’ Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

di seguito anche le Parti

PREMESSE

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 28 maggio 2020 tra il Commissario Straordinario del Porto di Taranto e la Sogesid S.p.A., con la quale la medesima Società è stata incaricata di svolgere la funzione di Soggetto Attuatore per l’esecuzione degli interventi di completamento della messa in sicurezza permanente della falda dell’area ex Yard Belleli ed è stata affidata la gestione dell’impianto di trattamento delle acque di falda (TAF) per 5 anni;

CONSIDERATO che, in forza del predetto Atto, la Sogesid S.p.A. si è impegnata a porre in essere le seguenti attività – dettagliate e valorizzate nell’allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD) - le quali costituiscono l’aggiornamento e la prosecuzione di quanto già realizzato dalla Società nell’ambito delle Convenzioni del 16 dicembre 2009 (così come integrata in data 15 aprile 2010) e del 26 aprile 2010, nel rispetto delle disposizioni di cui al Protocollo d’Intesa del 5 novembre 2009:

- a) Assolvimento delle funzioni di Soggetto Attuatore;
- b) Adeguamento della progettazione definitiva sulla scorta delle scelte tecniche effettuate relativamente al primo stralcio funzionale realizzato nella bonifica in area Yard Belleli e agli esiti di eventuali indagini e dell’aggiornamento della normativa vigente;
- c) Progetto Esecutivo/Progetto Esecutivo a stralci funzionali;
- d) Funzione di Stazione Appaltante per tutte le fasi di realizzazione dell’intervento;
- e) Verifica e validazione dei progetti;

- f) Assunzione della funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
- g) Direzione dei Lavori;
- h) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecuzione;
- i) Gestione impianto TAF;
- j) Collaudo in corso d'opera e finale;

ATTESO che l'art. 4, comma 1 della Convenzione del 28 maggio 2020 prevede una durata complessiva delle attività quantificabile in 60 mesi dalla sottoscrizione – prorogabile nei termini previsti dai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo – fatto salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 3 dell'Atto convenzionale, concernente l'eventuale individuazione, da parte del Commissario, di altro Soggetto a cui sia più conveniente affidare l'attività di gestione dell'impianto TAF nei termini ivi specificati;

VISTO l'art. 5 della Convenzione predetta, nel quale è riportato il quadro economico riassuntivo delle macro-attività in capo alla Sogesid S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi di che trattasi – per un valore di € 45.500.000,00– comprensivo di tutti i corrispettivi previsti a qualunque titolo alla Società nonché dell'importo dei lavori da affidare a soggetti terzi;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 5 della Convenzione citata prevede che *“gli importi delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e meglio specificate nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio saranno definiti solo a valle della determinazione degli effettivi importi delle lavorazioni occorrenti, e pertanto, sarà probabilmente necessario procedere alla rimodulazione del Quadro Economico”*;

VISTO l'art. 5 bis della Convenzione, che declina il dettaglio degli importi da corrispondere alla Sogesid S.p.A. per le attività di competenza;

VISTO l'art. 7 della Convenzione più volte citata relativa alle modalità di fatturazione e di pagamento alla Società delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi;

VISTA la nota del 26 ottobre 2020, con la quale il Commissario ha autorizzato la Sogesid S.p.A. ad effettuare, in aggiunta a quanto previsto dalla Convenzione del 28 maggio 2020, anche la progettazione per il consolidamento, riqualificazione e messa in sicurezza della banchina portuale interessata dalla bonifica;

CONSIDERATA la richiesta, da parte dell'operatore economico Ferretti S.p.A., per la realizzazione di un intervento produttivo all'interno delle aree “ex Yard Belleli” durante l'aggiornamento del progetto dell'intervento di messa in sicurezza permanente;

VISTA la nota del 15 dicembre 2020, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso al Commissario il progetto definitivo del “2° lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli”, completo della riqualificazione della banchina portuale e degli elaborati tecnici di unione tra il progetto di parte pubblica e quello di parte privata, per un importo stimato in € 201.253.094,63 (in luogo di € 45.500.000,00 preventivati in sede di definizione della Convenzione del 28 maggio 2020);

VISTA la nota del 14 marzo 2022 con il quale il Commissario, nel rappresentare che *“il progetto definitivo non è stato approvato per cause non imputabili né alla Sogesid né alla Scrivente”*, ha espresso alla Sogesid S.p.A. l'esigenza di *“redigere un apposito atto al fine di regolare i rapporti economici afferenti all'ulteriore attività espletata”* invitando nel contempo la Società *“a predisporre la bozza di addendum alla Convenzione in epigrafe contenente le attività ed i costi incrementali, per la necessaria condivisione e la successiva sottoscrizione”*;

ATTESO che in tale ottica la Sogesid S.p.A., con nota del 23 marzo 2022, ha trasmesso al Commissario - ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Convenzione in essere tra le Parti -

l'aggiornamento dei costi delle attività e il nuovo quadro economico contenente gli ulteriori interventi di bonifica e riqualificazione della banchina portuale e di insediamento produttivo della Ferretti S.p.A., già integrati e tramessi unitamente al progetto definitivo presentato in data 15 dicembre 2020;

VISTA la nota del 28 marzo 2022, con il quale il Commissario ha preso atto dei costi aggiornati delle attività e del quadro economico rideterminato, ribadendo alla Società la necessità di redigere apposito atto integrativo alla Convenzione del 28 maggio 2020 – contenente le attività, i costi incrementali e le relative modalità di pagamento - al fine di poter regolarizzare il procedimento.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 (Oggetto dell'Atto integrativo)

1. Per le motivazioni esplicitate in premessa, l'art. 2, comma 4, della Convenzione del 28 maggio 2020, è modificato come segue:

“4. Ai fini dell'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza della falda in area ex Yard Belleli ed anche con riferimento alla progettazione per il consolidamento, riqualificazione e messa in sicurezza della banchina portuale adiacente all'area interessata dalla bonifica, per un importo lavori stimato in circa € 52.442.325,50, la Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5, le seguenti attività:

- a) assolvimento delle funzioni di Soggetto Attuatore;*
- b) adeguamento della progettazione definitiva sulla scorta delle scelte tecniche effettuate relativamente al primo stralcio funzionale realizzato nella bonifica in area Yard Belleli e agli esiti di eventuali indagini e dell'aggiornamento della normativa vigente;*
- c) Progetto Esecutivo/Progetto Esecutivo a stralci funzionali;*
- d) funzione di Stazione Appaltante per tutte le fasi di realizzazione dell'intervento;*
- e) verifica e validazione dei progetti;*
- f) assunzione della funzione di Responsabile Unico del Procedimento;*
- g) Direzione dei Lavori;*
- h) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecuzione;*
- i) gestione impianto TAF;*
- j) collaudo in corso d'opera e finale.*

Le attività della Ferretti S.p.A. collegate all'insediamento produttivo interesseranno esclusivamente gli interventi da realizzare con finanziamento pubblico, per un importo lavori stimato in circa € 62.928.315,10, di seguito specificate:

- a) Assunzione della funzione di Responsabile Unico del Procedimento;*
- b) Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;*
- c) verifica e validazione dei progetti;*
- d) Direzione dei Lavori;*

- e) *Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;*
- f) *Collaudo in corso d'opera e finale*".

Articolo 3 **(Programma Operativo di Dettaglio)**

1. Il Programma Operativo di Dettaglio, riportato in allegato, contiene in particolare:
 - ✓ gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento oggetto del presente Atto;
 - ✓ l'organizzazione delle attività;
 - ✓ il cronoprogramma delle attività;
 - ✓ l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Il Programma Operativo di Dettaglio di cui al comma 1 sostituisce integralmente quello allegato alla Convenzione del 28 maggio 2020.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Commissario. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa da parte del Commissario, che non rientrano nell'oggetto del presente Atto, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A., la quale darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4 **(Durata e decorrenza)**

1. Il presente Atto Integrativo decorre dalla data di sottoscrizione, fermo restando che la Convenzione avrà una durata complessiva di 60 mesi a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione originaria del 28 maggio 2020.
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti, fermo restando che tutti gli scostamenti al cronoprogramma delle fasi attuative di cui al successivo comma 4 dovranno sempre essere giustificati ed opportunamente relazionati al Commissario.
3. La maggior durata della Convenzione, di cui al comma 2, non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito. In presenza però di cause non dipendenti dalla volontà o dalla responsabilità della Sogesid S.p.A. che dovessero prolungare i tempi per l'attuazione di quanto previsto, daranno diritto alla Società di richiedere un adeguamento della Convenzione stessa valutando i maggiori costi da sostenere per tale prolungamento. Il riconoscimento di ulteriori oneri dovrà essere necessariamente valutato ed accordato dal Commissario.
4. Il cronoprogramma delle singole attività è articolato nel POD allegato al presente Atto.

Articolo 5 **(Quadro Economico semplificato)**

1. Per le motivazioni esplicitate in premessa, l'art. 5, comma 2 della Convenzione del 28 maggio 2020 è modificato nei termini seguenti:
 - “2. QUADRO ECONOMICO (semplificato):
 - PROGETTAZIONE: € 1.639.979,69
 - ESPERIMENTO GARA e RUP della Stazione Appaltante: € 1.038.335,77 €

- IMPORTO LAVORI*: € 115.370.640,60
- DIREZIONE LAVORI E ALTRI SERVIZI TECNICI (Collaudo, verifica e supporto al RUP): € 6.151.567,11
- ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE (Imprevisti, risoluzione interferenze, accantonamenti, etc.): € 14.247.237,38 (di cui € 1.500.000,00 per la gestione del TAF)
- FINANZIAMENTO PRIVATO: € 63.663.781,00
- TOTALE QUADRO ECONOMICO: € 202.111.541,55

** comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*

*** oneri riconosciuti a consuntivo solo in caso di costituzione di specifica unità di supporto tecnico-specialistico al RUP.”*

Articolo 6

(Importi da corrispondere alla Sogesid per le attività di competenza)

1. L'art. 5 bis, comma 1 della Convenzione del 28 maggio 2020 è modificato nei termini seguenti:

“1. Per le attività di cui all'articolo 2 della Convenzione, il Commissario corrisponderà una somma complessiva presuntiva pari a € 137.589.313,63 (euro centotrentasettemilionicinquecentoottantanovemilatrecentotredici/63). L'importo complessivo, sulla base dei criteri esplicitati nell'allegato POD, è ripartito come segue:

- **Fase 1 – Progettazione e CSP:** totale da quadro economico: € 1.639.979,69 (euro unmilioneisecentotrentanovemilanovecentosettantanove/69);
- **Fase 2 – Affidamento lavori (gara) e RUP:** totale da quadro economico € 1.038.335,77 (euro unmillionetrentoottomilatrecentotrentacinque/77);
- **Fase 3 – Esecuzione lavori:** totale da quadro economico € 115.370.640,60 (euro centoquindicimilioneitrecentosettantamilaseicentoquaranta/60)-di cui:
 - **Lavori e servizi a base d'asta:** € 113.665.655,76 (euro centotredicimilioneisecentosessantacinquemilaseicentocinquantacinque/76);
 - **Oneri speciali per la sicurezza:** € 1.704.984,84 (euro unmilionesettecentoquattromilanovecentoottantaquattro/84);
- **Fase 3 bis – Servizi tecnico-specialistici (Direzione lavori, Supporto RUP, CSE, Collaudo):** totale da quadro economico € 6.151.567,11 (euro seimilionicentocinquantunomilacinquecentosessantasette/11) di cui:
 - **Direzione Lavori – CSE:** € 3.774.815,97 (euro tremilioneisettecentosettantaquattromilaottocentoquindici/97);
 - **Collaudo:** € 833.004,40 (euro ottocentotrentatremilaquattro/40);
 - **Verifica e validazione:** € 1.304.019,78 (euro unmillionetrecentoquattromiladicianove/78);
 - **Supporto al RUP:** € 239.726,96 (euro duecentotrentanovemilasettecentoventisei/96)
- **Fase 4 – Gestione TAF:** totale da quadro economico € 1.500.000,00 (euro unmilioneinquecentomila/00).”

Articolo 7
(Modalità di pagamento)

1. L'art. 7, comma 4 della Convenzione del 28 maggio 2020 è modificato nei termini seguenti:
“4. I corrispettivi per l'adeguamento della Progettazione Definitiva (PD) e per il Progetto Esecutivo (PE) saranno fatturati con le seguenti modalità:

- a) 30% dell'importo da QE relativo alla progettazione alla consegna degli elaborati progettuali;*
- b) rata a saldo (70%) ad approvazione del PD/PE da porre a base di gara.*

Decorsi n. 12 mesi dalla consegna degli elaborati, in caso di mancata approvazione del progetto (PD / PE) per cause non imputabili alle Parti, in deroga a quanto previsto al precedente punto b) la restante parte del corrispettivo dovuto alla Sogesid potrà essere così erogata:

- *fino al 90 % dell'importo, decorsi 12 mesi dalla consegna degli elaborati progettuali;*
- *rata a saldo (10%) ad approvazione del PD/PE da porre a base di gara.”*

Articolo 8
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza)

1. L'art. 10 della Convenzione del 28 maggio 2020 è integralmente sostituito come segue:

1. *“ Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.*
2. *Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001”*

Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)

1. L'art. 19 della Convenzione del 28 maggio 2020 è sostituito come segue:

“1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. Le Parti, nell'ambito delle attività tecnico procedurali indicate al precedente art. 2, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.”

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda a quanto stabilito dalla Convenzione del 28 maggio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL
PORTO DI TARANTO**

Prof. Avv. Sergio Prete

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

Allegato: Programma Operativo di Dettaglio (maggio 2022)